

glunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano Urbanistico Attuativo denominato zona residenziale "C2B/22" via S. Andrea – via Milano. Comune di Albignasego (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnicoamministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative
 istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa
 Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie
 della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione
 Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa
 Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 13 settembre 2018 come da nota di convocazione in data 12 settembre 2018 prot. n.369045;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Albignasego, per conto delle ditte proprietarie, con nota prot. n.21056 del 25.06.2018 acquisita al protocollo regionale al n.244661 del 28.06.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato zona residenziale "C2B/22" via S. Andrea – via Milano:

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.14444 del 16.07.18 assunto al prot. reg. al n.317717 del 30.07.18 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n.1039 del 23.07.18 assunto al prot. reg. al n.310423 del 24.07.18 dell'ATO Consiglio Di Bacino dell'Ambito Bacchiglione;
- Parere n.132170 del 3.08.18 assunto al prot. reg. al n.325651 del 3.08.18 dell'ULSS;
- Parere n.2867 del 13.08.18 assunto al prot. reg. al n.337849 del 13.08.18 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.69419 del 16.08.18 assunto al prot. reg. al n.340237 del 16.08.18 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 135/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati;

CONSIDERATO CHE

L'istanza è relativa a un Piano di Lottizzazione – P.d.L di iniziativa privata, localizzato in Comune di Albignasego (PD), e denominato "C2/B22" via S. Andrea - via Milano".

L'area interessata dalla realizzazione del Piano Urbanistico Attuativo - PUA è individuata dal vigente Piano degli Interventi come "Z.T.O C2B/22 residenziale di espansione".

Il nuovo PUA interessa un ambito di superficie pari a 30.287 mq.. Le opere di urbanizzazione una volta realizzate verranno cedute al Comune. Il piano prevede anche la realizzazione di tutti i sottoservizi, delle reti tecnologiche, di adeguate opere di mitigazione che garantiranno l'invarianza idraulica dell'area in questione (due vasche per la raccolta delle acque meteoriche con volume di invaso pari a 1761,60 mc.) e, la realizzazione di una rotatoria nello svincolo stradale per l'ingresso nella nuova viabilità di collegamento tra via S. Andrea e Via Milano.

Sono stati prodotti gli specifici studi specialistici: valutazione di compatibilità idraulica, verifica di compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica, relazione idraulica, valutazione previsionale di clima acustico, prontuario di mitigazione ambientale, in atti, che hanno reso possibile, nello specifico, alcune considerazioni relativamente all'analisi di sostenibilità ambientale.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 13 settembre 2018, dalla quale emerge che "il PdL di iniziativa privata denominato C2/B22 via S. Andrea – via Milano, sito in Comune di Albignasego" non debba essere sottoposto a

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

procedura VAS. in quanto gli interventi previsti con il PUA non provocano alterazioni significative sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e nelle relazioni specialistiche succitate, e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitate, nonché le prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VincA n.135/2018.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

il Piano Urbanistico Attuativo denominato zona residenziale "C2B/22" via S. Andrea – via Milano nel Comune di Albignasego, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e nelle relazioni specialistiche allegate al RAP;
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitati;
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:

- prescrivendo:

- 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Bufo viridis, Hyla intermedia, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Emberiza hortulana, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis bechsteinii, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Plecotus auritus, Tadarida teniotis;
- 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

- 3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
- 4. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Albignasego, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente

della Commissione Regionale VAS

(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VIncA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine